



COMUNE DI TORCEGNO

Provincia di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO C

Premessa

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2026-2028.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Si premette che costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la nota è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Si premette inoltre che la riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato fin dall'esercizio 2016, una serie di importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico - gestionale.

Le più importanti sono:

- L'introduzione del Documento Unico di Programmazione DUP;
- La previsione di nuovi schemi di bilancio con una diversa classificazione delle entrate e delle spese;
- La previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento - 2026;
- La modifica delle competenze in termini di variazioni di bilancio;
- La previsione di nuovi principi contabili "positivi", in primis quello della competenza finanziaria potenziata, i quali comportano, oltre alla nuova regola per la disciplina delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma imputate all'esercizio nel quale vengono a

scadenza (ossia nell'anno in cui sono esigibili), la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

- Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 dd. 10/06/2020, si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale, ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

La struttura del bilancio è divenuta visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente; la spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai precedenti programmi (vecchio ordinamento) contenuti nel bilancio, che potevano essere scelti dall'Ente, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Per la redazione del bilancio di previsione 2026-2028 è stata effettuata una puntuale verifica delle voci di spesa ed entrata in coerenza con la classificazione prevista dal D.lgs. 118/2011.

In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (principio n.1 - Annualità);

- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (principio n.2 - Unità);

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (principio n.3 – Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n.9 – Prudenza);

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (principio n.4 - Integrità).

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma);

- Nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (principio n.10 – Coerenza e principio nr. 11 - Continuità).

Gli obiettivi e le previsioni contenute nel presente documento, sono redatte secondo le linee politiche dell'amministrazione in carica.

Eventuali modifiche saranno apportate successivamente in corso d'anno.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione.

<https://www.comune.torcegno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo>

PRINCIPI CONTABILI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
- principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
- principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
- principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel

tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

- principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
- principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
- principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
- principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
- principio della competenza finanziaria "potenziata": tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
- principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- *l'equilibrio di parte corrente* in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

- *l'equilibrio in conto capitale* in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

I documenti di bilancio sono stati predisposti pertanto rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio 2026-2028. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione (salvo diverse previsioni), sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, secondo i principi contabili e nei rispettivi esercizi.

Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del

risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio è stato ottenuto tuttavia senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relative al vincolo di finanza pubblica.

Pertanto i principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2026-2028 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

- Il principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	150.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	221.988,39	205.800,00	205.800,00	205.800,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.103.846,49	1.037.714,39	961.649,00	961.649,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	384.524,23	444.249,00	420.949,00	416.245,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	413.538,57	392.369,39	339.604,00	339.604,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.483.071,93	1.235.075,00	32.000,00	32.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.300.635,79	1.235.075,00	32.000,00	32.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.503.123,12	2.277.493,39	998.353,00	993.649,00	Totale spese finali.....	2.404.482,28	2.272.789,39	993.649,00	993.649,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.704,00	4.704,00	4.704,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	594.183,40	560.800,00	560.800,00	560.800,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	615.110,49	560.800,00	560.800,00	560.800,00
Totale.....	3.297.306,52	3.038.293,39	1.759.153,00	1.754.449,00	Totale.....	3.224.296,77	3.038.293,39	1.759.153,00	1.754.449,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.447.306,52	3.038.293,39	1.759.153,00	1.754.449,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.224.296,77	3.038.293,39	1.759.153,00	1.754.449,00
Fondo di cassa finale presunto	223.009,75								

- Il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. Il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, può essere raggiunto, dall'esercizio 2020, con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.042.418,39 0,00	966.353,00 0,00	961.649,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.037.714,39 0,00 9.860,91	961.649,00 0,00 7.460,09	961.649,00 0,00 7.460,09
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	4.704,00 0,00 0,00	4.704,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente (3)		0,00	0,00	0,00

3. Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.235.075,00	32.000,00	32.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.235.075,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

Il fondo pluriennale vincolato – definizione ed utilizzo: nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal "fondo pluriennale vincolato", essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità.

Si tratta, riprendendo la definizione del principio contabile, di un "un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata". Come si evince immediatamente dalla denominazione, tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale.

Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata, in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi. Nell'ambito della spesa, in relazione alle risorse, già esigibili, che devono essere rinviate al futuro in quanto finalizzate a garantire la copertura delle spese che maturano tale condizione esclusivamente nelle annualità seguenti a quella in corso.

Si tratta di una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, che svolge alcune funzioni fondamentali nell'ambito della nuova contabilità armonizzata:

- 1) garantisce la copertura finanziaria (integrale) delle spese imputate agli esercizi sulla base del criterio dell'esigibilità;
- 2) assicura il mantenimento della correlazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dall'esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese;
- 3) consente contabilmente la "quadratura" dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi;
- 4) realizza la copertura finanziaria delle spese reimputate in occasione del riaccertamento (ordinario e straordinario) ai successivi esercizi in quanto non esigibili;
- 5) rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- 6) costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell'ambito di ciascun'unità elementare della parte spesa del bilancio (insieme alla quota già impegnata).

Tale fondo, sulla base sempre dei principi contabili, sorge in alcuni casi ben precisi, che pongono l'esigenza di attivare una correlazione tra fonti e impieghi ovvero ad assicurare la copertura finanziaria di spese attribuite (anche in relazione al riaccertamento) a esercizi successivi rispetto a quello di accertamento dell'entrata.

Una prima operazione da cui scaturisce l'esigenza di alimentare il fondo pluriennale vincolato è rappresentata dalla realizzazione degli investimenti, nell'ipotesi che la spesa relativa sia in tutto o in parte esigibile in esercizi successivi rispetto a quello in cui è avvenuto l'accertamento dell'entrata (sempre secondo il criterio dell'esigibilità). In questa ipotesi il fondo ha la finalità di rispondere ad una specifica indicazione del principio della contabilità armonizzata, a mente della quale "a copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base di un obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione all'indebitamento".

Al momento dell'attivazione, l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantisce l'accantonamento delle risorse necessarie per la "copertura" degli stati di avanzamento lavori che diventeranno esigibili successivamente, rispettando altresì quanto disposto dal nuovo articolo 2000 del Tuel (come modificato dal Dlgs 126/2014), secondo cui "per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche".

Una seconda tipologia di fattispecie da cui può sorgere l'esigenza di utilizzare il fondo pluriennale vincolato è correlata alla gestione delle entrate correnti a specifica destinazione (come ad esempio i trasferimenti finalizzati o le entrate derivanti dalla violazione del Codice della Strada), ovviamente sempre con la condizione che le spese risultino esigibili in un esercizio successivo rispetto all'entrata. In questo caso, l'obiettivo prioritariamente perseguito è rappresentato dall'esigenza di assicurare il

rispetto dei vincoli di destinazione, mantenendo la correlazione tra la spesa e la fonte di finanziamento, anche in chiave temporale in funzione dell'imputazione contabile eseguita delle poste.

I principi contabili (punto 5.4), precisano che "prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui (portato a termine del corso del 2016), effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria".

In aggiunta, l'utilizzazione e costituzione del fondo pluriennale vincolato si rende indispensabile laddove richiesto esplicitamente dai principi contabili, anche in assenza di specifico vincolo di destinazione caratterizzante le entrate, ovviamente laddove la spesa sia collocata contabilmente in un esercizio successivo rispetto a quello di assunzione del provvedimento di impegno. E' il caso, ad esempio, del fondo incentivante del personale (FOREG), per cui il principio contabile prevede che la quota esigibile nell'esercizio successivo a quello di riferimento (in quanto correlata alla produttività ed ai conseguenti meccanismi di valutazione della performance) sia allocata, nella prima annualità, proprio nel fondo pluriennale vincolato, allo scopo di garantire la certezza del correlato finanziamento. Dal punto di vista gestionale, infine, è utile ricordare che in relazione agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolati, non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e che lo stesso fondo risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, con l'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

ENTRATA	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

SPESA	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Spese correnti - di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale - di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

Previsione di cassa: il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio 2026-2028, mentre le previsioni dei due esercizi successivi, 2027 e 2028, hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate sommando le previsioni di competenza con i residui presunti alla data di elaborazione dello schema di bilancio.

Occorre precisare che dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

ENTRATA / USCITA	RESIDUI PRESUNTI (A)	PREV. DI COMPETENZA (B) 2026	TOTALE (C=A+B)	PREV. DI CASSA (D) 2026	DIFFERENZA / MARGINE DI AUMENTO (E=C-D)
ENTRATA					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	116.650,30	205.800,00	322.450,30	221.988,39	100.461,91
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	53.487,99	444.249,00	497.736,99	384.524,23	113.212,76
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	120.233,65	392.369,39	512.603,04	413.538,57	99.064,47
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.017.346,24	1.235.075,00	2.252.421,24	1.483.071,93	769.349,31
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	132.472,37	560.800,00	693.272,37	594.183,40	99.088,97
TOTALE TITOLI ENTRATE	1.440.190,55	3.038.293,39	4.478.483,94	3.297.306,52	1.181.177,42
USCITA					
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F.DI	327.104,49	1.021.805,00	1.348.909,49	1.053.846,49	295.063,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DI FPV E F.DI	953.174,00	1.235.075,00	2.188.249,00	1.300.635,79	887.613,21
TITOLO 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	141.462,31	560.800,00	702.262,31	615.110,49	87.151,82
TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.DI	1.421.740,80	3.022.384,00	4.444.124,80	3.174.296,77	1.269.828,03
FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SALDO CASSA				223.009,75	

ENTRATE E SPESE

Le previsioni inserite nel documento contabile sono state determinate in ossequio ai principi contabili che disciplinano le modalità di accertamento delle entrate ed impegno delle spese, vengo pertanto riportati successivamente le regole seguite.

ENTRATE

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - Congruità).

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le entrate tributarie imputate nel titolo 1 sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione però, che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Per dette entrate, naturalmente, viene attivato il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con riferimento alla diversa modalità di riscossione della somma il principio contabile definisce differenti criteri. In particolare esso individua:

- le entrate tributarie rimosse per autoliquidazione;
- le entrate tributarie rimosse dalla Provincia Autonoma di Trento;
- le entrate tributarie rimosse attraverso ruoli coattivi.

Le entrate tributarie rimosse per autoliquidazione dei contribuenti (punto 3.7.5. del P.C. applicato 4/2) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate nel conto dell'ente entro la chiusura del rendiconto. Al fine di tutelare gli equilibri di bilancio alla disposizione di carattere generale è affiancata una speciale per cui le entrate rimosse entro la scadenza prevista (attualmente) per l'approvazione del rendiconto (30 aprile 2025) possono essere considerate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale:

1. di competenza dell'esercizio trascorso;
2. oppure dell'esercizio di competenza.

Nel caso in cui si ricorra alla soluzione 1) la componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione; periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto.

Sono accertate per cassa le entrate derivanti *dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie* rimosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di ruoli, liste di carico o accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade.

Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio della PAT o di altra amministrazione pubblica invece, hanno quale principio informatore utile per l'accertamento, l'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio della PAT e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo (es. 5% Irpef).

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto riferiti ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate: la riscossione coattiva riguarda il recupero delle somme che, richieste dall'ente creditore, non sono state versate spontaneamente dal cittadino, l'accertamento dell'entrata è avvenuto in passato con riferimento alla competenza dell'esercizio a cui l'entrata stessa si riferiva.

L'emissione ed approvazione del ruolo coattivo non rileva la nascita di una nuova obbligazione contabile, già sorta in passato, con l'unica eccezione delle sanzioni ed interessi.

Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

IMIS (Imposta Immobiliare Semplice)

Con gli articoli dall'1 al 14 della LP 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento" a partire dal 2015, è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice che sostituisce IMU e TASI.

CHI LA PAGA: il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

AGEVOLAZIONI: (aliquota agevolata e detrazione)

A. ABITAZIONE PRINCIPALE: immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano ad un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare. Dal 2016 è previsto l'azzeramento dell'aliquota ad eccezione delle categorie A1, A8, A9 per le quali viene applicata l'aliquota dello 0,35% e la detrazione di cui all'allegato A della L.P. n.14/2014 pari a euro 300,90.

B. PERTINENZA: sono pertinenze dell'abitazione principale gli immobili a servizio della stessa in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt.817 e 818 del c.c., classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

C. ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE: la normativa prevede due distinte tipologie di assimilazione, obbligatorie (articolo 5, comma 2, lettera b)) e facoltative (rimesse cioè alla potestà regolamentare del Comune, articolo 8, comma, 2 lettere a), b) e d), oltre alla facoltà alternativa all'assimilazione di cui alla lettera e)).

Sono comunque assimilate ad abitazioni principali:

1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;

2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;

4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Con apposita previsione regolamentare il Comune può:

a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero

o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;

b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta e/o affini entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale (In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare);

c) considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'IMIS prevede l'assimilazione ad abitazione principale della fattispecie di cui al precedente punto a) mentre per i comodati gratuiti a parenti in linea retta entro il secondo grado è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata pari allo 0,45% (l'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate).

I provvedimenti normativi ed amministrativi (sia dello Stato che della Provincia Autonoma di Trento) entrati in vigore tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 hanno introdotto numerose novità in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali:

- L.P. n. 22 del 27 dicembre 2021 (legge di stabilità provinciale 2022), pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 51/Sez. gen. del 27 dicembre 2021;
- L. n. 234 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio dello Stato per il 2022), pubblicata in G.U. n. 310 – Supplemento Ordinario n. 49/L del 31 dicembre 2021.

COME SI CALCOLA

La base imponibile è il valore sul quale si calcola l'IMIS e va determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile va moltiplicata per l'aliquota (come di seguito indicata) in funzione dell'utilizzo dell'immobile.

L'imposta così determinata va rapportata alla quota di possesso per il periodo minimo di un mese solare.

Dall'imposta calcolata per l'abitazione principale va sottratta la detrazione per abitazione principale, rapportata alla quota di utilizzo come abitazione principale ed al periodo di possesso minimo di un mese.

La proiezione è stata effettuata considerando le modifiche alla normativa IMIS introdotte dall'art. 5 della L.P. n. 18/2017.

Saranno previste agevolazioni puntuali nel caso in cui la normativa lo preveda.

Aliquote e detrazioni applicate anno 2026

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE ANNUA (ALLEGATO A ALLA L.P.N.14/2014)	DEDUZIONE D'IMPONIBILE (APPLICATA ALLA RENDITA CATASTALE)
abitazioni principali (ad esclusione degli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di due unità	0,00%		
assimilazioni ad abitazione principale: - unità immobiliari abitative possedute a titolo di proprietà, usufrutto, compreso il diritto di abitazione di cui all'art.540 del Codice Civile, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso (art.4, comma 1 del regolamento previa presentazione della comunicazione di cui all'art.6, comma 2, punto 1, del regolamento) - fattispecie di cui all'art.5, comma 2, lettera b) della L.P. n.14/2014	0,00%		
abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	€ 300,90	
unità immobiliari abitative (ad esclusione degli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il secondo grado e relative pertinenze (in presenza dei requisiti previsti dall'art.4, comma 3, lettera a) del regolamento previa presentazione della comunicazione di cui all'art.6, comma 2, punto 1, del regolamento)	0,45%		
fabbricati iscritti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita catastale inferiore o uguale a euro 75.000,00≠	0,55 %		
fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita catastale superiore a euro 75.000,00≠	0,79 %		
fabbricati iscritti nella categoria catastale D7 e D8 con rendita catastale inferiore o uguale a euro 50.000,00≠	0,55 %		
fabbricati iscritti nella categoria catastale D7 e D8 con rendita superiore a euro 50.000,00≠	0,79 %		
fabbricati iscritti nella categoria catastale D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
fabbricati strumentali all'attività agricola (sia D10 che altre categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) con rendita catastale inferiore o uguale a euro 25.000,00≠	0,00%		
fabbricati strumentali all'attività agricola (sia D10 che altre categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) con rendita superiore a euro 25.000,00≠	0,1%		€ 1.500,00
fabbricati destinati e utilizzati a "scuola paritaria"	0,00%		
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti	0,895%		
aree fabbricabili	0,895%		

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
IMIS (solo tributo)	166.657,82	164.900,00	169.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00

Recupero evasione IMU/IMIS

ENTRATE	TREND STORICO			PREVISIONE		
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)
LOTTA ALL'EVASIONE: IMU-IMIS	5.268,00	4.631,00	6.500,00	-	-	-

Dopo l'aggiornamento delle banche dati informatiche, l'attività di verifica ed accertamento dell'evasione tributaria in materia di imposta sugli immobili, proseguirà negli anni successivi al fine di combattere l'evasione ma anche garantire all'ente una certa stabilità delle risorse derivanti dal gettito.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

Canone unico patrimoniale

Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021.

Esso sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Entrate e trasferimenti correnti

Le entrate del titolo 2 riportano le previsioni relative a trasferimenti da enti e da soggetti privati.

Per dette entrate il momento dell'accertamento coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c) dei P.C., con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato.

A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari.

Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

Di particolare importanza nel processo di accertamento delle entrate derivanti da trasferimento è la delibera della Giunta Provinciale n. 1327 del 05/08/2017 con la quale vengono fissate le modalità di erogazione dei trasferimenti provinciali agli enti locali:”

...omissis...

Per la definizione delle nuove modalità di pagamento, si propone di operare come segue:

- 1) per quanto riguarda l'erogazione dei trasferimenti di parte corrente: definire per ciascun Comune un fabbisogno convenzionale di cassa/mensilità da erogare in automatico attraverso Cassa del Trentino S.p.A.;
- 2) per quanto riguarda l'erogazione dei trasferimenti di parte capitale: mantenere le attuali modalità (fabbisogno mensile a Cassa del Trentino/al Servizio Autonomie Locali, erogato previa valutazione della giacenza di cassa) con le modifiche necessarie per il superamento delle criticità già sollevate in passato e di quelle derivanti dalla precedente gestione della liquidità finalizzata al rispetto del patto di stabilità (fabbisogno riferito non solo alle spese da pagare ma anche a quelle già pagate dall'ente);
- 3) per quanto riguarda in particolare la quota ex fondo investimenti minori (del Fondo Investimenti di cui all'art 11 LP 36/93 e s.m.i. in materia di finanza locale) a decorrere dal 2016 non viene più considerata ai fini della determinazione del fabbisogno convenzionale di cassa/mensilità e l'ente ne richiede l'erogazione con le modalità previste per gli altri finanziamenti di parte capitale. Tale modifica consente ai comuni, se necessario, di riprogrammare l'utilizzo della risorsa anche in esercizi futuri;
- 4) analogamente a quanto previsto per la quota ex fondo investimenti minori al precedente punto 3), l'erogazione delle quote annuali del gettito del canone aggiuntivo BIM di cui alla lettera A) dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, della LP 4/98 e s.m.i., indipendentemente dall'ammontare delle medesime, avviene con le modalità stabilite per gli altri finanziamenti di parte capitale.”...omissis...

Le risorse di parte corrente che il bilancio provinciale rende disponibili per l'anno 2026 da destinare ai rapporti finanziari con i Comuni, ammontano complessivamente a circa 382 mln di Euro.

Le risorse che il bilancio provinciale destina al Fondo perequativo/solidarietà ammontano complessivamente a 146,9 milioni di Euro. Nell'ambito del fondo perequativo sono confermate le seguenti quote, consolidate nel fondo perequativo “base”:

Quote	Importo arrotondato	Note esplicative assegnazione
“attività specifiche”	280 mila	a favore di singoli enti per attività specifiche e per il ripristino della quota relativa alle minoranze linguistiche
“oneri contrattuali”	63,9 milioni	per progressioni orizzontali (1,03 mln), per CCPL 2016-2018 (12,8 mln), per CCPL 2019-2021 (14,3 mln), per CCPL 2022-2024 (inclusivo di incrementi retributivi, quota Laborfonds, revisione ordinamento professionale e risorse contrattuali aggiuntive art. 10 L.p. 13/2024) e incremento buono pasto (20,8 mln), per CCPL 2025-2027 e sanifonds (14,9 mln di euro inclusivi della quota relativa alle progressioni economiche di cui all'art. 6, co. 4, LP n. 9/2024)
“accisa energia elettrica”	5,55 milioni	a titolo di compensazione del minor gettito per accisa energia elettrica
“indennità amministratori”	2,9 milioni	trasferimento per l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera c) della L.R. 5/2022, secondo gli importi dettagliati nello specifico prospetto trasmesso dalla Regione, che individua il maggior costo presunto a carico di ogni comune, tenuto conto che il numero degli assessori comunali può variare secondo le previsioni statutarie, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta Regionale n. 175 di data 5 ottobre 2022
“sanifonds”	800 mila	per il rimborso quote sanifonds versate per i dipendenti
“recupero interessi mutui”	- 600 mila	da dedurre per il rimborso della quota di interessi dovuta per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui prevista dal protocollo dell'anno 2015
“quota a disposizione della Giunta provinciale”	3,9 milioni	da destinare alle finalità previste per la quota a disposizione della Giunta provinciale, come previsto dall'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993 (tra i quali il finanziamento del Consorzio dei Comuni Trentini, corso segretari comunali, rimborso permessi amministratori, oneri straordinari ed oneri per l'assunzione di personale) che rientra nel limite del 3% del fondo perequativo al lordo degli accantonamenti, come previsto dalla normativa citata
“regolazioni finanziarie fondi COVID”	110 mila	da destinare alle regolazioni finanziarie tra comunità, comunità e provincia relativi al fondo di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020, in relazione a ristoranti specifici di spesa rientranti nelle certificazioni covid-19 del triennio 2020-2021-2022 (deliberazione di Giunta provinciale n. 487 di data 12 aprile 2024)

La somma residua, pari ad Euro 44,5 milioni circa, comprensiva delle risorse versate dai Comuni (13 mln di Euro circa), sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 della L.P. 14/2014, confluisce nel fondo perequativo/solidarietà, che verrà ripartito secondo i criteri già condivisi nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

La quota integrativa del Fondo perequativo era stata introdotta nel 2024, e successivamente confermata anche per il 2025, al fine di sostenere la spesa corrente dei Comuni, tenuto conto dell'obbligo del rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e della necessità di perseguire le finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica e conseguentemente di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Ciò nel rispetto della finalità del fondo perequativo, di cui all'art. 6 della L.p. 36/1993, ovvero di riequilibrare le dotazioni finanziarie dei comuni e dei servizi offerti alla popolazione.

In attesa della revisione complessiva delle modalità di riparto del Fondo perequativo, le parti hanno concordato sull'opportunità di procedere comunque con l'aggiornamento dei criteri di riparto della quota integrativa, quantificata per l'anno 2026 in 20,9 mln di euro e per gli anni 2027 e 2028 per euro 7,5 mln.

Risorse per adeguamento indennità di carica amministratori locali

La legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10 prevede, tra l'altro, l'aumento delle indennità di carica per sindaci, vicesindaci e assessori, nonché dei gettoni presenza dei consiglieri comunali.

Nelle more dell'entrata in vigore della norma, il bilancio provinciale prevede lo stanziamento dell'importo complessivo di **5,11 mln di Euro**, prevedendone la copertura con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica della Provincia autonoma di Trento.

Canoni aggiuntivi

Nella considerazione che il rinnovo delle concessioni inerente le grandi derivazioni idroelettriche non è ancora stato disposto, secondo quanto previsto dall'art. 26 septies comma 2 della L.P. 4/98 e s.m., l'ammontare delle risorse finanziarie, pattuite in questa sede, che saranno trasferite ai Comuni e alle Comunità è quantificato come segue:

- per il 2026: 53 milioni di Euro;
- per il 2027: 53,5 milioni di Euro;
- per il 2028: 53,5 milioni di Euro.

Ex FIM:

Per il 2026 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie il principio contabile prevede modalità di contabilizzazione diverse in base alla natura dell'entrata in esame. Su questa base sono state elaborate le previsioni di entrate 2026-2028.

Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate secondo il principio di competenza economica. Infatti, sulla base dell'idonea documentazione che predispose l'ente creditore, esse sono imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza.

Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Due eccezioni sono previste con riferimento a:

- interessi bancari;
- interessi di mora.

Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo viene accertata l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base:

- della comunicazione della banca;
- dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto.

Con riferimento agli *interessi di mora*, quali ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto, essi sono accertati al momento dell'incasso (principio di cassa).

Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali, quali ad esempio locazioni e concessioni, si procede al loro accertamento sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore e sono imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile.

ENTRATE Descrizione	2023 Accertamenti Competenza (1)	2024 Accertamenti Competenza (2)	2025 Previsione del Bilancio Annuale (3)	2026 Previsione del Bilancio Annuale (4)	2027 Previsione del Bilancio Annuale (5)	2028 Previsione del Bilancio Annuale (6)
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	238.508,73	331.180,17	300.004,00	330.919,39	278.154,00	278.154,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate da redditi da capitale	1.834,78	5.001,00	5.000,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	34.763,28	37.035,60	58.750,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	281.106,79	373.229,28	363.754,00	392.369,390	339.604,00	339.604,00

Servizio idrico

Acquedotto: nella determinazione della tariffa permangono le disposizioni dettate dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2437 dd. 9/11/2007 sulla base di quanto previsto dal gestore Dolomiti Energia Holding;

Fognatura: nella determinazione della tariffa permangono le disposizioni dettate dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2436 dd. 9/11/2007 sulla base di quanto previsto dal gestore Dolomiti Energia Holding;

Depurazione: dai consumi dell'anno 2020 viene applicata la tariffa relativa alla depurazione (per le frazioni di Castagnè, Auseri e Savari è ancora attiva la fossa Imhoff che funge da depuratore) in quanto è stato creato il collegamento della fognatura al depuratore di Villa Agnedo. La tariffa è stabilita on deliberazione della Giunta Provinciale.

Con il protocollo in materia di finanza locale per l'esercizio 2023, relativa integrazione ad accordo per l'anno 2024, è stato stabilito che.

1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;

2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;

3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione;

4. ad oggi peraltro l'accordo attuativo dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto non è stato ancora formalizzato, a seguito del parere negativo espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 18 gennaio 2023 sulla proposta formulata dalla Provincia;

Alla luce della situazione così venutasi a creare, le parti concordano sulla necessità di trovare nuove modalità per dare attuazione alla materia. Si prevede che la definizione dei modelli tariffari da

parte della Provincia avverrà nel corso dell'anno 2026 con applicazione dal 2027 e che per l'anno 2026 la disciplina non cambi.

Le tariffe relative all'anno 2026 sono calcolate al fine di coprire al 100% le spese del servizio che si presume ammontino ad Euro 28.858,00.- per l'acquedotto, Euro 18.766,00.- per la fognatura ed Euro 30.000,00.- per la depurazione (importo che verrà annualmente riversato totalmente alla Provincia).

Organismi gestionali

2.1 SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2025	Anno	2026	Anno	2027	Anno	2028
PUNTO CULTURA	n°1		n°1		n°1		n°1	
ACQUEDOTTO E FOGNATURA	n°1		n°1		n°1		n°1	
DEPURAZIONE	n°1		n°1		n°1		n°1	
PESA PUBBLICA	n°1		n°1		n°1		n°1	

Gli incassi relativi alla depurazione saranno poi riversati alla Provincia Autonoma di Trento.

Dal 2025 è previsto l'affiancamento agli operai comunali da parte della Società AmAmbiente SpA per la gestione dell'acquedotto in ottica dell'esternalizzazione futura del servizio idrico integrato.

2.2 SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

- convenzione con altri Comuni aderenti per il servizio nido d'infanzia;
- convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno (zona di vigilanza n. 9);
- convenzione con i comuni della Comunità Valsugana e Tesino per il servizio vigilanza urbana dal 1° gennaio 2017 l'ente capofila è il Comune di Borgo Valsugana;
- convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti;
- convenzione con i Comuni di Roncegno Terme, Torcegno e Ronchi Valsugana per la gestione associata obbligatoria dei servizi secondo quanto indicato dall'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Anagrafe);
- convenzione per la gestione dell'Istituto Comprensivo di scuola media ed elementare con i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Castelnuovo e Carzano;
- convenzione tra i Comuni di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno dell'Ecomuseo del Lagorai;
- convenzione con l'Associazione Foreste Valsugana Centrale per la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale con i Comuni di Telve, Borgo V., Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi e Roncegno Terme;
- convenzione per la gestione dell'acquedotto Cavè con i Comuni di Telve, Telve di Sopra Torcegno e Borgo V.;
- convenzione con il Comune di Roncegno Terme relativo al Servizio Finanziario;
- Rete Riserva del Fiume Brenta per la tutela e valorizzazione dei fattori di biodiversità e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali attraverso l'attuazione di misure di conservazione attiva e lo sviluppo di azioni mirate di promozione culturale sui temi della biodiversità e della sostenibilità (Comuni convenzionati Altopiano della Vigolana, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Grigno, Levico Terme, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Torcegno, Vignola Falesina) – durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione – Delibera Consiglio comunale n. 30 dd. 26/07/2023
- convenzione Progetto Brenta - Delibera Consiglio comunale n. 23 dd. 07/06/2023
- convenzione-delega alla Comunità Valsugana e Tesino, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria

ed ampliamento dell'Ippovia del Trentino orientale"

- convenzione per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari con il comune di Trento per la fruizione del servizio di cura, mantenimento e custodia di cani rinvenuti vaganti presso il rifugio per cani del comune di Trento – scad. 30/09/2027 con possibilità di rinnovo
- convenzione novennale per l'attivazione della Rete di Riserve fiume Brenta a sensi dell'art. 47, comma 2, L.P. 11/2007, così come modificata dall'art. 15 della L.P. 23.04.2021, n. 6, e del Programma degli Interventi per il primo triennio autunno 2023 – estate 2026

2.3 SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI SOGGETTI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2025	Anno	2026	Anno	2027	Anno	2028
1.3.3.1 - CONSORZI		n°0		n°0		n°0		n°0
1.3.3.2 - AZIENDE		n°0		n°0		n°0		n°0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI		n°0		n°0		n°0		n°0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI		n°0		n°0		n°0		n°0
1.3.3.5 - CONCESSIONI		n°2		n°2		n°2		n°2

1.3.3.5 - Servizi gestiti in concessione

- Novareti SpA affidataria del servizio di distribuzione gas metano
- BETA Società Cooperativa Sociale affidataria del servizio cimiteriale

EDIFICIO	P.ED.	SUB	C.C	AFFITTUARIO	CANONE ANNUO	N. E DATA CONTRATTO	INDIRIZZO
Alloggio	79	0	Torcegno	Soc. Coop Sociale Onlus CS4	Comodato gratuito	annuale	Via San Giovanni Bosco, 9/a
Sale disabili	144	1-2-3	Torcegno	Soc. Coop Sociale Onlus CS4	Comodato gratuito	n. 06/2018/ atti priv. autenticati	Via Castello,7
Garage Centro Anziani	144	1	Torcegno	Sezione Cacciatori Torcegno	Comodato gratuito	n. 10 dd. 28.07.2016	Via Castello, 7
Bar campo sportivo loc. Molini	816	2	Torcegno	GECO soc. coop. sociale	Comodato gratuito		Loc. Molini
Ex Caserma VV.FF.VV	899	1-2	Torcegno	Associazione Alpini Torcegno	Comodato gratuito	n. 1/2014 dd. 03.01.2014	Via Delle Scuole
Scuola materna	610	0	Torcegno	Ass. Scuola materna	Comodato gratuito		Via della Fontana, 15
Centro Lagorai	72	2	Torcegno	Ass. Ecomuseo del Lagorai	Comodato gratuito		Via San G. Bosco

MALGA O PASCOLI	P.ED.	C.C.	CONCESSIONARIO	CANONE ANNUO	N. E DATA CONTRATTO	DURATA	INDIRIZZO
MALGA CASAPINELLO	P.ED. 570 pp.ff. 1827/1 C.c. Ronchi Valsugana e Torcegno	Ronchi Valsugana e Torcegno	STROPPA FEDERICA	Euro 7.500,00.- con rival. ISTAT annuale	289/2024/atti priv. autenticati	5 ANNI 2024-2029	Loc. Casapinello - Torcegno
PASCOLI MENDANA E CONCESSIONE ULTERIORI AREE LIBERE SU RICHIESTA	PP.FF. 1652 E 1675 C.C. TELVE DI SOPRA E P.F. 2673 C.C. TORCEGNO	Telve di Sopra e Torcegno	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA STROPPA ALBINO E FIGLI	Euro 3.050,00.- con rival. ISTAT annuale	288/2024/atti priv. autenticati	5 ANNI 2024-2029	Loc. Mendana e Ciste – Telve di Sopra
MALGA SETTESELLE E ULTERIORI AREE LIBERE SU RICHIESTA	p.ed. 447/1/2 e p.f. 2674	Torcegno	AZIENDA AGRICOLA DI PALU' ANDREA	Euro 12.501,00.- con rival. ISTAT annuale Euro 1.405,00.- annui	287/2024/atti priv. autenticati	5 ANNI 2024-2029	Loc. Setteselle - Torcegno
MALGA MENDANA	253/1	Telve di Sopra	NON SOTTOSCRITTO – STRADA IMPERCORRIBILE PER DANNI VAIA				Loc. Mendana – Telve di Sopra

LOC. COLLE SAN PIETRO

TERRENO	P.F.	C.C.	CONCESSIONARIO	CANONE ANNUO	N. E DATA CONTRATTO	DURATA
Concessione in uso per traliccio radiotelevisivo	833/1 mq. 255 e p.ed. 572 mq. 225	Torcegno	RAI WAY SPA	16.000,00 + ISTAT	n. 273/2022 dd. 15/03/2022	01/01/2021 – 31/12/2029
Concessione in uso terreno per traliccio radiotelevisivo	833/1 mq. 65	Torcegno	EITOWERS SPA	4.000,00.- + ISTAT	Contratto da sottoscrivere entro 31/12/2024	01/01/2025 – 31/12/2030
Concessione in uso terreno per traliccio radiotelevisivo	833/1 mq. 45	Torcegno	OP.IM. SRL	4.000,00.- + ISTAT	Contratto da sottoscrivere entro 31/12/2024	01/01/2025 – 31/12/2032
Concessione in uso terreno traliccio staz.radio	833/1 mq. 70	Torcegno	Hightel Towers spa	4.000,00	n. 04/2018 dd. 24/09/2018	24/09/2018 – 23/09/2027

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Anche per le entrate in conto capitale il legislatore prevede in alcuni casi soluzioni diverse dalla regola di carattere generale.

Per le *entrate derivanti da trasferimento* il momento dell'accertamento coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento.

Le risorse in conto capitale a finanziamento delle spese di investimento sono composte da:

FONTI DI FINANZIAMENTO 2026			
1960	35	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DALLA PAT PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PEDONALE E AUTOMOBILISTICA DI PIAZZA MAGGIORE IN TORCEGNO, IDENTIFICATA DALLE PP.FF. 2779, 54, 53/1, 53/2, 56/2, 56/1, 57, 58, 59/1, 59/2 - PIAZZA	€ 698.531,00
1965	2	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE - P.ED. 4	€ 357.865,81
1900	16	BUDGET GP 722/2016	€ 160.678,19
2715	1	CONTRIBUTI BIM	€ 18.000,00
TOTALE FINANZIAMENTI			€ 1.235.075,00

Nella *cessione di beni immobili*, poiché l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara, l'entrata viene accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Ne consegue che l'accertamento è registrato:

- anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, fatte salve le garanzie di legge;
- con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo, nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito.

Per tutte *le altre cessioni di beni*, l'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è anticipato nel caso in cui l'entrata sia incassata anticipatamente rispetto al rogito, fatte salve le garanzie di legge.

ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/TESORIERE

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

Per l'esercizio 2026 è stata stanziata un'anticipazione di cassa di Euro 200.000,00.- al fine di far fronte a potenziali necessità.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Non è prevista nessuna accensione di prestiti.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Il Comune di Torcegno è tenuto alla restituzione di un importo complessivo pari ad Euro 47.038,02.- che andrà restituito, sotto forma di decurtazioni sul trasferimento provinciale, in 10 rate annuali di Euro 4.703,79.- ciascuna, a partire dall'anno 2018 fino all'anno 2027.

ENTRATA DA PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO AVANZO PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

- l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;
- il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispose lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;
- la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

- della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
- dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	370.223,06
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	444.641,00
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	2.418.171,94
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	3.168.511,79
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	3.530,36
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	29.358,60
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	9.548,14
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	99.900,59
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	150.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	35.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	214.900,59
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 :		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente	18.557,52
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
	Altri accantonamenti	30.000,00
	B) Totale parte accantonata	48.557,52
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	386,54
	Vincoli derivanti da trasferimenti	10.232,72
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	10.619,26
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	155.723,81
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

SPESE

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

LE SPESE CORRENTI

Nell'analisi delle spese correnti si ritiene rammentare che la struttura del nuovo bilancio armonizzato nella parte Spesa è completamente diversa dalla precedente: ora nel nuovo sistema contabile previsto dal D.LGS. n. 118/2011 sono ripartite in MISSIONI/PROGRAMMI/TITOLI, in più i MACROAGGREGATI, che riprendono gli ex INTERVENTI, non costituiscono più una unità di voto del bilancio in Consiglio Comunale.

L'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e di un nuovo piano dei conti economico patrimoniale ai sensi del DLGS n. 118/2011 hanno reso necessario una ricodificazione delle voci di spesa e dei centri di costo.

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;

- Trattamento accessorio (personale). Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;

- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- Aggi sui ruoli. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- Gettoni di presenza. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Imposte e tasse a carico dell'ente. In questa voce sono classificate, come poste principali:
 - IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
 - tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
 - imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il nuovo principio generale della competenza finanziaria prevede che le obbligazioni giuridiche attive e passive debbano essere registrate, nelle scritture contabili, nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Tale nuovo criterio di imputazione contabile scongiura la possibilità di dare copertura a spese attuali con entrate di dubbia esigibilità o che avranno effettiva realizzazione in esercizi futuri. Per quel che riguarda più nel dettaglio le entrate, l'accertamento delle stesse è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Tra le entrate vi sono anche quelle di dubbia e difficile esazione (ad esempio, sanzioni amministrative al codice della strada, oneri di urbanizzazione, proventi derivanti dalla lotta all'evasione). Il principio applicato della contabilità finanziaria, per contemperare le esigenze stabilite nei principi contabili allegati dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (quello della prudenza da un lato, e quelli della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, dall'altro) rende pregnante l'utilizzo di uno strumento contabile previsto dal legislatore sin dal 1995, ma mai applicato in via generalizzata e con le medesime regole da parte delle autonomie locali: il fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale strumento trova ora nel principio applicato la sua puntuale attuazione, sia in relazione alle entrate cui applicarlo, sia in termini di quantificazione. Per consentire, inoltre, un graduale passaggio alla nuova modalità di registrazione, il principio individua un percorso transitorio.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata. Ne risulta che le entrate di dubbia esigibilità o che saranno riscosse in esercizi futuri, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, non possono finanziare le spese per la parte corrispondente alla quota accantonata al fondo.

Il fondo crediti dubbia esigibilità è stanziato in sede di programmazione 2025-2027 tra le spese correnti.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da

altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice, intesa come media del rapporto tra totale incassato/totale accertato nel quinquennio precedente, oppure, alternativamente, come media dei singoli rapporti annui; rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per il bilancio 2026-2028, il criterio utilizzato per il calcolo è stato quella della media ponderata. Per alcune partite prive di stanziamenti contabili negli ultimi 5 esercizi chiusi, sono stati proposti accantonamenti prudenziali con specifiche percentuali determinate da valutazioni oggettive in relazione ad andamenti storici omogenei.

Riepilogo FCDE per Capitoli

Tit	Tip	Cap	Art	Descrizione	Accantonamento obbligatorio al fondo 2026	Accantonamento obbligatorio al fondo 2027	Accantonamento obbligatorio al fondo 2028
3	100	755	1	proventi del servizio fognatura - scarichi civili - rilevante ai fini iva	490,20	490,20	490,20
3	100	760	1	proventi del servizio depurazione - scarichi civili - rilevante ai fini iva	3.723,00	3.723,00	3.723,00
3	100	960	2	proventi dalla vendita di legname - rilevante iva	4.805,68	2.404,86	2.404,86
3	100	980	5	fitti attivi - concessioni	842,03	842,03	842,03
				TOTALE	9.860,91	7.460,09	7.460,09

Ammortamenti. Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva. Il fondo di riserva è iscritto:

- per € 6.048,48 nel 2026;
- per € 9.763,91 nel 2027;
- per € 9.763,91 nel 2028.

In particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa. Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 50.000,00.-

SPESE DI INVESTIMENTO

Una specifica disciplina viene introdotta con il principio di competenza finanziaria potenziata per le spese d'investimento.

In base ad esso ciascuna spesa è imputata ad un esercizio in base alla sua esigibilità. A differenza delle spese correnti, però, la normativa esige che esse nel caso in cui comportino impegni di spesa imputati a più esercizi, trovino fin dal loro avvio e cioè fin dal momento dell'attivazione del primo impegno, adeguata copertura finanziaria, con riferimento all'importo complessivo, sulla base:

- di un'obbligazione giuridica perfezionata;
- o di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi. Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi:

- le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa);
- l'avanzo di amministrazione;
- le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

- imputate all'esercizio in corso di gestione quali:
 - entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 - entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio;
 - entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali;
- riscossione di crediti;
- proventi da permessi di costruire e relative sanzioni;
- derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione;
- derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato;
- derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento;

- derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:
 - per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;
 - al riequilibrio della gestione corrente;
 - per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);
 - al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali ad esempio i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

Per quanto riguarda le modalità di imputazione ai relativi esercizi finanziari il principio contabile distingue:

- spesa per un investimento da realizzare;
- spesa per un investimento realizzato.

Nel primo caso, a sua volta distingue tra spese che prevedono uno specifico crono programma da altre prive di crono programma in quanto realizzate attraverso un unico step realizzativo. In entrambi i casi è stato rispettato il principio generale della competenza finanziaria potenziato:

- per le prime e cioè quelle che richiedono un crono programma, le spese sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento;
- per le seconde (spese d'investimento che non richiedono un cronoprogramma) l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Adeguamento del crono programma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale.

Nessuna spesa di investimento è stata finanziata dal ricorso all'indebitamento.

ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sussiste la fattispecie

RIMBORSO DI PRESTITI

Non sono previsti stanziamenti relativi al rimborso di prestiti. Per gli esercizi 2026-2027 è stato previsto l'importo da rimborsare alla Provincia di Trento per il trasferimento ricevuto nel 2015 vincolato all'estinzione anticipata di tutti mutui in essere.

Il Comune di Torcegno è tenuto alla restituzione di un importo complessivo pari ad Euro 47.038,02.- che andrà restituito, sotto forma di decurtazioni sul trasferimento provinciale, in 10 rate annuali di Euro 4.703,79.- ciascuna a partire dall'anno 2018 fino all'anno 2027. Il rimborso sarà estinto nel 2027.

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI

Il fondo ha natura facoltativa ed è iscritto, a fronte di passività potenziali, alla missione 20 – “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma 3 – “Altri fondi” del bilancio di previsione.

Viene attivato nel caso in cui l’Ente soccomba in contenzioso.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

È opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
CAP. 2 / 1: IMPOSTA MUNICIPALE SEMPLICE - RAVVEDIMENTO OPEROSO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CAP. 530 / 3: CONTRIBUTI DALLO STATO PER LE ELEZIONI E REFERENDUM - UNA TANTUM	2.000,00	0,00	0,00
CAP. 530 / 4: CONTRIBUTI ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE- UNA TANTUM	1.500,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE non ripetitive	7.000,00	3.500,00	3.500,00

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
CAP. 10123 / 3: SPESE PER CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE - UNA TANTUM	500,00	0,00	0,00
CAP. 10123 / 24: SPESE POSTALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE ECONSULTAZIONI REFERENDARIE - UNA TANTUM	900,00	900,00	900,00
CAP. 10138 / 1: RESTITUZIONI E RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - UNA TANTUM	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CAP. 10143 / 4: SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE DAL CONCESSIONARIO - UNA TANTUM	650,00	650,00	650,00
CAP. 10145 / 7: SGRAVI E RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - UNA TANTUM	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CAP. 10163 / 1: SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, CONSULENZE, ECC. - UNA TANTUM	2.000,00	0,00	0,00
CAP. 10172 / 8: IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDUM - UNA TANTUM	200,00	0,00	0,00
CAP. 10172 / 18: IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI E REFERENDUM - UNA TANTUM	200,00	200,00	200,00
CAP. 10172 / 22: LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI E REFERENDUM - UNA TANTUM	2.000,00	0,00	0,00
CAP. 10173 / 35: COMPENSO A SCRUTATORI E ALTRE PRESTAZIONI D ISERVIZI PER CONSULTAZIONI POLITICHE E REFERENDARIE - UNA TANTUM	1.000,00	0,00	0,00
CAP. 10183 / 10: SPESE LEGALI IN DIFESA DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CAP. 10525 / 3: TRASFERIMENTO AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE-CULTURALI - UNA TANUTM	500,00	0,00	0,00
CAP. 10703 / 901: SPESE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE - UNA TANTUM	1.500,00	0,00	0,00
Totale SPESE non ripetitive	42.450,00	41.750,00	41.750,00

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1- bis specifica che, a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.

ORGANISMI PARTECIPATI

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

Nr.	C.F.P.I.V.A Società	Denominazione Società	Anno costituzione	% quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. 175/2016)	Holding pura	Sito su cui ripetere i dati contabili
1	02043090220	Azienda per il Turismo Valugana Lagorai Soc. Coop.	2007	1,96	PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	NO	NO	NO	NO	https://www.visitvalugana.it/it/area-azienda/trasparenza/bilancio/bilancio/
2	01533550222	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	1996	0,54	CONSULENZA, SUPPORTO ORGANIZZATIVO E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE	SI	SI	NO	NO	https://www.comunitrentini.it/Societa/trasparenza/Bilancio2/Bilancio
3	01614640223	Dolomiti Energia Holding SpA	1998	0,00025	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	NO	NO	NO	NO	https://www2.dolomitienergia.it/contenuti/dati-sintetici-e-di-bilancio
4	00337460224	Trentino Digitale SpA	1983	0,0027	PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE E ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI IN AMBITO INFORMATICO	SI	SI	NO	NO	https://www.trentinodigitale.it/Societa
5	02002380224	Trentino Riscossioni SpA	2006	0,0069	PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE NELL'AMBITO DELLA RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE	SI	SI	NO	NO	https://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.nsf/community/tributi_e_oneri/1012/8680pagina_tributo/233402?item=09c7caf291b-41f-9c78-cf73d5741c6
6	01699790224	Primerio Energia Spa	2000	0,089	PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art.4 comma 7)	SI	SI	NO	NO	https://www.primerioenergia.com/trasparenza/bilancio-0935

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA
CASSA RURALE DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. (Tramite CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI con quota del 0,4578%)	00107860223
FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE SOC COOP (Tramite CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI con quota del 0,139%)	00110640224
SET DISTRIBUZIONE SPA (Tramite CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI con quota del 0,05%)	01932800228
CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL IN LIQUIDAZIONE (Tramite TARENTINO TRASPORTI S.P.A., TARENTINO DIGITALE S.P.A., TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A. con quota del 12,5% per ciascuna società)	02307490223
LOZEN ENERGIA SRL (TRAMITE PRIMIERO ENERGIA con quota del 100%)	02241910229